

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2025

• Società tra Professionisti •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (art. 10 Legge n. 183/2011; D.M. n. 34/2013; artt. 4, 5, 6 e 7 Regolamento Generale Società; art. 5.2 Regolamento Generale Previdenza)

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Come previsto dall'art. 5 bis del RGP, in riferimento all'anno 2025, le Società tra Professionisti che abbiano fra i propri soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenute a comunicare a Inarcassa l'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini IVA, realizzato nell'esercizio della propria attività professionale. Le Società tra Professionisti devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (art. 10 L. 183/2011 e D.M. 34/2013) tra i quali:

- **Requisito soggettivo:** società costituite ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.I. 8 febbraio 2013, n. 34, secondo i modelli societari regolati dai titoli V (società di persone e società di capitali) e VI (società cooperative) del libro V del Codice civile e che, nella denominazione sociale, contengano l'indicazione di Società tra Professionisti.
- **Requisito oggettivo:** prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico
- **Compagine societaria:** comprendere, tra i soci professionisti, ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.

NOVITA'

Regolamento Generale Società

Dal 1° gennaio 2026 è operativo il Regolamento Generale Società che disciplina, in un unico testo, l'esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto. Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti gli operatori economici legittimati a svolgere servizi di architettura e ingegneria in ambito pubblico e privato costituiti nelle forme della Società di Ingegneria, delle Società di Professionisti e delle **Società tra Professionisti**.

Le **Società tra Professionisti con soci Ingegneri e Architetti** nella compagine societaria sono **tenute a registrarsi a Inarcassa** e la **domanda di registrazione**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale Società, deve essere effettuata non oltre il termine di presentazione della **comunicazione annuale obbligatoria**. Tale **comunicazione** deve essere trasmessa a Inarcassa con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento Generale Società.

Gli obblighi dei professionisti ingegneri e architetti soci di **Società tra Professionisti** rimangono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza (art. 5.2 RGP).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 02.11.2026.

La trasmissione del modello Dich./2025 avviene telematicamente - mediante la procedura di compilazione assistita - accedendo all'area riservata su *Inarcassa on line* al menu "Adempimenti - Dichiarazione".

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, all'unità di euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione deve essere presentata dalla Società tra Professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari sia nullo.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto (in qualità di professionista iscritto o non iscritto) che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2025 riservato ai professionisti.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli.

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per determinare l'importo del contributo integrativo versato dalla società per l'anno 2025, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni professionali, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria (purché il dichiarante non sia il committente finale), che i singoli soci potranno dedurre compilando la propria dichiarazione. L'importo risultante valorizzerà il campo E.1.

Potrà essere dedotta dai soci la sola quota di contributo integrativo riferita alla percentuale di partecipazione societaria (riproporzionata in presenza di soci non professionisti).

Il contributo integrativo corrisposto al libero professionista ingegnere e/o architetto in qualità di Amministratore della società non potrà essere dedotto in quanto la società è committente finale.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato per dichiarare l'importo del contributo integrativo incassato nell'anno oggetto di dichiarazione, su fatture relative a prestazioni effettuate, anche se emesse in anni precedenti, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti. La compilazione di questo elenco è **obbligatoria**.

Inarcassa procede annualmente ad attività di verifica aventi ad oggetto la congruità del contributo integrativo dedotto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale Società mediante il confronto incrociato tra il Modulo per la deduzione del contributo integrativo trasmesso nella dichiarazione dell'anno oggetto di accertamento e l'Elenco delle prestazioni professionali effettuate compilato dai soggetti (Ingegnere, Architetto, Associazione, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o Società di Ingegneria) che hanno fatturato le prestazioni incassandone i relativi compensi.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2025 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società tra professionisti in società di ingegneria o società di professionisti il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati in relazione a tutto il periodo che precede tale trasformazione.

Per la comunicazione dei dati relativi al periodo successivo detta trasformazione, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione dedicata nell'area riservata Inarcassa OnLine della società di ingegneria o società di professionisti.

L'area riservata *Inarcassa Online* della società trasformata rimarrà infatti attiva e il rappresentante legale potrà accedervi tramite la propria identità SPID o CIE.

SANZIONI

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 11 del Regolamento Generale Società).

CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, informa in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate.

I dati potranno altresì essere trasferiti ad altre Autorità Pubbliche legittimate in ragione di specifiche previsioni normative e/o compiti istituzionali.

I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer dpo@inarcassa.it

RIFERIMENTI NORMATIVI	
Comunicazione annuale e contributi dovuti dai soci	Art. 6 Regolamento Generale Società
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza; Art. 8 Regolamento Generale Società
Società tra professionisti	Art. 10 L. n. 183/2011; DM n. 34/2013
Prestazioni Professionali	Art. 9 Regolamento Generale Società
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
Attività professionale	Art. 10 L. n. 183/2011; DM n. 34/2013
Accertamenti definitivi	Art. 7 Regolamento Generale Società
Controllo comunicazioni	Art. 16 Regolamento Generale Società

Il testo del Regolamento Generale Società è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
MATRICOLA

SEZ. A - DATI ANNO 2025

VOLUME DI AFFARI COMPLESSIVO
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE: QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN A.1 RELATIVO A VOLUME DI AFFARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (al netto del contributo integrativo)
(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN A.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2025 CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2026 al netto del contributo integrativo)
(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2025 (VE39 Modello IVA 2026 al netto del contributo integrativo)
VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERE (VE34 Modello IVA 2026)
VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (A2-A3+A4)
CONTRIBUTO INTEGRATIVO che i soci potranno dedurre in quanto corrisposto dalla società a favore di: (valorizzato se compilato il modulo prestazioni ricevute)

SEZ. B - NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

	COGNOME	NOME	Professionista		ALBO PROFESSIONALE /COLLEGIO DI APPARTENENZA (SOLO SE PROFESSIONISTA)	CODICE FISCALE	QUOTA% di partecipazione societaria al 31/12	QUOTA % RIPROPORZIONATA in presenza di soci non professionisti (per il calcolo del contributo integrativo)
			Si	No				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Sezione C - ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2025

PARTITA IVA
CODICE FISCALE
(se non coincidente con la partita iva)
REDDITO
VOLUME DI AFFARI COMPLESSIVO
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE (per attività di ingegneria e/o architettura)

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro, in nome e per conto della Società, la veridicità di tutti i dati sopra trascritti.
Confermo altresì di aver portato a conoscenza di tutti i soci sopra indicati il contenuto della presente comunicazione.

Data..... Firma del Legale Rappresentante.....

ISTRUZIONI	
SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI	
A.1	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell'anno 2025 come risulta dalla dichiarazione IVA 2026 (rigo VE50). Gli importi devono essere arrotondati all' unità di euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società ai fini IVA, cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da per il tramite di professionisti ingegneri ed architetti. Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
A.3	Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2025 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2026 - colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'IVA per cassa in vigore dal 1°dicembre 2012).
A.4	Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con IVA ad esigibilità differita emesse in anni precedenti per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2025 (rigo VE39 Mod. IVA 2026 al netto del contributo integrativo).
A.5	Deve essere indicato il volume di affari e/o con riferimento a immobili, oggetto delle prestazioni, situati al di fuori dei confini dello Stato italiano (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2026). L'art.9.1 RGS stabilisce che non rientrano nel volume di affari professionale complessivo ai finio dell'IVA i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del D.P.R. 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo Inarcassa.
A.7	Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo che i soci ingegneri e/o architetti dovranno dichiarare in funzione della quota di partecipazione (previo riproporzionamento secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza) e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righi: A2-A3+A4.
E.1	Indicare il contributo integrativo corrisposto dalla Società, nell'anno 2025 ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di ingegneria od altre società di professionisti e tra professionisti, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dai soci ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo E1 sarà valorizzato solamente se compilato il modulo delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
SEZ. B – NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI	
Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci professionisti e non professionisti (es.: finanziatori) facenti parte della società tra professionisti; nel caso di soci professionisti, deve essere riportato l'albo di appartenenza. Deve inoltre essere riportato il codice fiscale di tutti i soci (professionisti e non professionisti). Deve infine essere indicata la quota di partecipazione posseduta alla data del 31 dicembre 2025, al fine del riproporzionamento della quota stessa per la presenza di soci non professionisti (artt. 8.4 RGS e 5.2 RGP)	
SEZ. C – ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2025	
Deve essere compilata solamente dalla società cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2025 per gli anni indicati nel modulo, anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito il valore di reddito della società accertato in via definitiva (e non la sola eccedenza) da imputare ai soci, nonché il volume di affari complessivo e il conseguente/eventuale volume di affari professionale (per attività di ingegneria e/o architettura). Non utilizzare la sezione C per comunicare rettifiche di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.	

(v. Istruzioni)

La Società

Matricola

Partita IVA

elenare i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria - ai quali la società ha corrisposto il contributo integrativo nell'anno di riferimento 2025 (art. 9 Regolamento Generale Società) per prestazioni professionali ricevute **non in qualità di committente finale** (*):

[illegible]

Data	Firma del Legale Rappresentante
------	---------------------------------

(*) Il **committente finale** è il diretto utilizzatore della prestazione, non rifatturata a terzi.

(**) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture ricevute da parte dello stesso soggetto partita IVA emittente.

(***) Indicare l'importo della/e fattura/e saldata/e nel 2025 decurtata/e delle note di credito e al netto del contributo integrativo e dell'IVA.

(v. Istruzioni)

La Società

Matricola

Partita IVA

[illegible]

Data

Firma del Legale Rappresentante

(**) Indicare l'importo della/e fattura/e incassata/e in anni precedenti, decurtata/e delle note di credito e al netto del contributo integrativo e dell'IVA.